

LA 'A'

ESERCITAZIONE SENZA SOLLECITAZIONE DIRITTI



ORIGINALE 17 GIU. 2020

2570 DEC

11706/20

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE LAVORO

Oggetto

[Redacted]

R.G.N. 36753/2018

Cron. 11706

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. VITTORIO NOBILE - Presidente - Ud. 16/01/2020
- Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Rel. Consigliere - PU
- Dott. DANIELA BLASUTTO - Consigliere -
- Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 36753-2018 proposto da:

D. [Redacted] & C. S.N.C., in  
persona del legale rappresentante pro tempore  
domiciliata ope legis presso la Cancelleria della Corte  
di Cassazione, rappresentata e difesa dall'Avvocato

[Redacted];

- ricorrente -

contro

L. [Redacted], elettivamente domiciliata in ROMA,  
VIA CARLO MIRABELLO 17, presso lo studio dell'avvocato



### Fatti di causa

1. Con sentenza n. 2287/2018, pubblicata il 13 giugno 2018, la Corte di appello di Roma, decidendo in sede di rinvio a seguito di Cass. n. 10609/2015 che aveva ritenuto l'omessa pronuncia sulle eccezioni di *aliunde perceptum* e di *aliunde percipiendum*, ha riformulato la pronuncia di condanna di [REDACTED], in solido con i suoi soci [REDACTED] e [REDACTED], al risarcimento dei danni in favore di [REDACTED] per il licenziamento alla medesima intimato il 17/12/2005, nel senso di limitarla: (a) al pagamento, senza alcuna detrazione, delle retribuzioni da tale data al 31/12/2010, e cioè in sostanza fino alla sentenza di primo grado, emessa il 10/12/2010; (b) al pagamento delle differenze tra le retribuzioni mensili e l'*aliunde perceptum*, quale risultante dai modelli CUD, per il periodo dall'1/1/2011 al 31/12/2012; (c) al pagamento delle differenze, a titolo di *aliunde percipiendum*, tra le retribuzioni mensili e l'importo complessivo annuo di euro 4.000,00 – quale media annuale della retribuzione percepita negli anni precedenti da altro datore di lavoro – in relazione al periodo dall'1/1/2013 al ripristino del rapporto di lavoro. Con la compensazione per metà delle spese di lite, relativamente all'intero giudizio.
2. A sostegno della propria decisione la Corte ha considerato di non poter tenere conto delle eccezioni per il periodo precedente la sentenza di primo grado, sul rilievo che le stesse non risultavano proposte dai resistenti e che le relative circostanze di fatto, e in particolare la rioccupazione della lavoratrice, non erano emerse come elemento acquisito al processo; ha inoltre osservato che il datore di lavoro nulla aveva dedotto in ordine a circostanze che potessero giustificare la tardività dell'eccezione, quanto al periodo del giudizio di primo grado.
  - 2.1. Ha poi considerato di non poter tenere conto di quanto dedotto dal datore di lavoro in ordine al ritardo nella instaurazione della lite rispetto al licenziamento, trattandosi di deduzione relativa al periodo antecedente al deposito del ricorso introduttivo e che, pertanto, doveva essere tempestivamente allegata nel giudizio di primo grado.
3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la [REDACTED] di [REDACTED], con unico articolato motivo, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso, assistito da memoria.

### Ragioni della decisione

1. Con il motivo proposto la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, degli artt. 115, 116 e 167 cod.

proc. civ. e dell'art. 1227 cod. civ., nonché la violazione o falsa applicazione del principio della *compensatio lucri cum damno* e dell'art. 18 della l. n. 300/1970:

a) con riferimento al mancato scomputo dell'*aliunde perceptum* per il periodo dal 17/12/2005 al 31/12/2010, non avendo la Corte di appello, in sede di rinvio, tenuto nella necessaria considerazione quanto statuito nella sentenza (rescindente) n. 10609/2015, e cioè che "il giudice deve tenere conto anche d'ufficio, ai fini della quantificazione del danno provocato dal licenziamento illegittimo, del c.d. *aliunde perceptum* laddove, come nella specie, la rioccupazione del lavoratore costituisca allegazione in fatto ritualmente acquisita al processo (Cass. 21 aprile 2009 n. 9464 e Cass. 29 novembre 2013 n. 26828)", ed inoltre avendo trascurato di rilevare che la lavoratrice non aveva formulato alcuna contestazione, di fronte a fatti specificamente allegati, né aveva offerto alcuna prova in ordine alla permanenza del suo stato di disoccupazione;

b) con riferimento al mancato scomputo dell'*aliunde perceptum* per indennità di maternità, avendo la Corte erroneamente ritenuto che i relativi periodi fossero irrilevanti perché antecedenti la sentenza di primo grado, senza valutare che la nascita del figlio della [REDACTED] era stata conosciuta dal datore di lavoro soltanto in epoca successiva alla pronuncia della sentenza e che esso era comunque un fatto incontestato e documentato;

c) con riferimento al mancato e/o non corretto scomputo dell'*aliunde percipiendum*, avendo la Corte accolto la relativa eccezione esclusivamente per il periodo successivo al 2012, e non anche per il periodo dal 17/12/2005 al 31/12/2010, sebbene la lavoratrice, che ne era onerata, non avesse provato di aver posto in essere con la dovuta diligenza adempimenti utili a consentirle il reperimento di un lavoro anche per i mesi in cui era rimasta inoccupata;

d) con riferimento al ritardo nel deposito del ricorso rispetto alla data del licenziamento, avendo la Corte di appello erroneamente ritenuto che la questione non fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di primo grado, mentre essa vi aveva formato oggetto di allegazione, e, con riferimento all'invito a riprendere il lavoro, avendo erroneamente ritenuto che la lettera della società in data 27/1/2011 fosse ininfluenza ai fini della dimostrazione della cessazione del rapporto, in quanto priva della cartolina di ricevimento, senza considerare la genericità della contestazione svolta dalla lavoratrice e la conseguente acquisizione al giudizio della prova del fatto;

e) con riferimento infine alla condanna alle spese processuali, non avendo la Corte tenuto conto del comportamento posto in essere dalla lavoratrice, comportamento che avrebbe dovuto indurre alla loro compensazione o, in subordine, alla loro riduzione nella misura minima.

2. Il ricorso deve essere respinto.

3. Si osserva preliminarmente che nel procedimento per cassazione, che non consente alcuna forma di istruzione probatoria, è preclusa la produzione di documenti ovvero di altre cose materiali che servano come mezzi di prova di fatti posti a fondamento della

domanda o delle eccezioni delle parti miranti ad introdurre nuove circostanze che non siano quelle riguardanti la nullità della sentenza o l'inammissibilità del ricorso o del controricorso (Cass. n. 18595/2003).

3.1. Ne consegue che non possono trovare ingresso nel presente giudizio le lettere con avviso di ricevimento prodotte in allegato al ricorso per cassazione.

4. Le censure svolte *sub* (a) sono infondate.

4.1. Con ordinanza n. 22530/2016, pronunciando sul ricorso per revocazione proposto dalla lavoratrice nei confronti della sentenza rescindente n. 10609/2015, questa Corte ha già precisato che la sentenza impugnata "si limita a rilevare l'omissione di pronuncia in ordine all'*aliunde perceptum* rinviando la relativa indagine ed il relativo esame alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, sicché sotto tale profilo deve rilevarsi la mancanza di ogni decisività del preteso errore, non potendo assumersi che la decisione della Corte di Cassazione sarebbe stata diversa, in ragione della considerazione che la valutazione dell'assunta tardività dell'allegazione dell'*aliunde* compete al giudice del merito, chiamato a pronunciarsi su un motivo di gravame sul quale era mancata ogni pronuncia".

4.1.1. Ne consegue che correttamente la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, ha proceduto a valutare i profili di tempestività e fondatezza delle eccezioni, escludendo che l'inciso "come nella specie", presente all'interno del percorso argomentativo della sent. n. 10609/2015, potesse comportare un qualsiasi limite o vincolo all'indagine che le era stata completamente demandata e, in esito a tale verifica, esattamente considerando – alla stregua di consolidato orientamento di legittimità e dello stesso principio richiamato nella sentenza rescindente (Cass. n. 9464/2009; Cass. n. 26828/2013) – di non poter tenere conto delle eccezioni sollevate dalla società in relazione al periodo anteriore alla sentenza di primo grado, in quanto non proposte da alcuna delle parti resistenti nel relativo giudizio ma soltanto nel grado di appello.

4.2. Anche il secondo profilo di censura, di cui alla lett. a), non può trovare accoglimento, sia per difetto del requisito previsto dall'art. 366, co. 1º, n. 6 cod. proc. civ., non avendo la ricorrente trascritto o comunque specificamente indicato il contenuto del verbale da cui risulterebbe l'assenza di una contestazione precisa e puntuale, da parte della lavoratrice, dei fatti allegati dalla società; sia perché la Corte ha ritenuto che le circostanze relative all'*aliunde perceptum* e all'*aliunde percipiendum* "ed in particolare la rioccupazione non emergevano affatto come elemento acquisito al processo" (cfr. sentenza, pag. 8) e tale accertamento di fatto non ha costituito oggetto di idonea censura, da formularsi non già per violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. ma attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione e dunque nei limiti consentiti dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012 (Cass. n. 23940/2017).

4.3. Resta fermo il principio, per il quale l'onere della prova relativo all'*aliunde perceptum* e all'*aliunde percipiendum* compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. (Cass. n. 1636/2020); si richiama altresì Cass. n. 9616/2015, con cui è stato ribadito che il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, della prova dell'*aliunde perceptum* o dell'*aliunde percipiendum*, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito (conforme Cass. n. 23226/2010).

5. I medesimi rilievi portano a ritenere infondata anche la censura svolta alla lettera b), rispetto alla quale risulta, tuttavia, assorbente il principio, secondo il quale le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (Cass. n. 8150/2018; conforme, fra le molte, Cass. n. 3597/2011).

6. La censura di cui alla lettera c) è parimenti infondata, dovendosi ribadire quanto già osservato *sub* 4.3. e cioè che l'onere della prova con riguardo all'eccezione di *aliunde percipiendum* è a carico esclusivo del datore di lavoro.

7. La censura di cui alla lettera d) è inammissibile, per considerazioni analoghe a quelle svolte *sub* 4.2., non avendo la ricorrente dimostrato se, e in quali termini, attraverso la trascrizione dei passaggi rilevanti dei propri scritti difensivi o del verbale di causa, avesse - già nel giudizio di primo grado, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello - sollevato la questione del ritardo con cui il ricorso era stato depositato in confronto alla data del licenziamento; e altresì non avendo adeguatamente censurato quella parte della motivazione della sentenza impugnata in cui la Corte ha accertato come la ██████████, presa visione solo in sede di rinvio della produzione della lettera di invito a riprendere il lavoro, avesse "contestato sia la tempestività della produzione sia il relativo accadimento storico", sottolineando, a quest'ultimo riguardo, "l'ininfluenza della lettera ai fini della prova della cessazione del rapporto, in quanto priva della cartolina di ricezione da parte della lavoratrice" (pag. 10).

8. Palesemente inammissibile risulta infine la censura di cui alla lettera e), non essendo state indicate dalla società ricorrente le norme di diritto che la Corte avrebbe violato nel regolamento delle spese di lite o l'eventuale scostamento dai relativi parametri.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**p.q.m.**

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Il Consigliere estensore

(dott. Paolo Negri della Torre)

*Paolo Negri della Torre*

Il Presidente

(dott. Vittorio Nobile)

*Vittorio Nobile*

IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacoia*

**IL CANCELLIERE**

**Depositato in Cancelleria**



oggi, 17 GIU 2020

**IL CANCELLIERE**

IL CANCELLIERE  
*Maria Pia Giacoia*